

VERBALE DI ACCORDO

In data 18 febbraio 2009, presso la sede dell'Associazione Industriali della provincia di Siena, in Siena, via de' Rossi n. 2

Tra

La Sezione Costruttori Edili di Confindustria Siena, rappresentata dal presidente Ing. Francesco Picciolini e dal vice presidente Andrea Tanzini

e

Il Sindacato provinciale Fillea Cgil, rappresentato dal Sig. Luca Turchetti, Giulia Bartoli, Fabio Seggiani e Arcuri Simone

Il Sindacato provinciale Filca Cisl, rappresentato dal Sig. Serafino Marino e Francesca Centrone

Il Sindacato provinciale Feneal Uil, rappresentato dal Sig. Roberto Colangelo

Premesso che:

con l'Accordo nazionale dell' 8 giugno 2008, di rinnovo del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese Edili ed affini (Industria) le parti hanno istituito una prestazione aggiuntiva in favore degli apprendisti riconoscendo, con effetto dal 1 gennaio 2009, in caso di sospensione o riduzione dell'attività per motivi meteorologici, la possibilità di beneficiare del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), le cui modalità di attivazione sono specificate negli allegati n. 33 dell'Accordo dell' 8 giugno 2008, è stato concordato di demandare la definizione delle relative attuazioni operative alle parti sociali territoriali;

Considerato che

la Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) ha chiarito alcuni dubbi interpretativi ed ha fornito chiarimenti operativi per l'attuazione della disciplina;

tutto ciò premesso e considerato

1. le parti convengono di dare seguito a quanto previsto dall' Accordo Nazionale citato in premessa, e di attivare, con effetto dal 1° gennaio 2009 il trattamento CIGO a favore degli apprendisti in caso di sospensione o riduzione dell'attività per eventi meteorologici, rimandando alle indicazioni previste dagli allegati n. 33 dell'Accordo dell' 8 giugno 2008, sopra richiamati ed ai chiarimenti CNCE per l'attuazione di quanto sopra con le seguenti modalità di contribuzione:

Un contributo, pari allo 1 % a totale carico delle imprese, da calcolarsi solo sul monte salari degli operai apprendisti, confluirà in due fondi appositamente costituiti presso la Cassa Edile di Siena (Fondo CIGO industria) e (Fondo CIGO artigiani, cooperative e piccole imprese). I fondi serviranno a finanziare le prestazioni CIGO per gli operai apprendisti dipendenti di imprese iscritte alla Cassa Edile di Siena, rispettivamente per il settore industriale e per il settore artigiano, cooperative e piccole imprese.

2. La domanda di rimborso alla Cassa Edile di Siena della prestazione anticipata al lavoratore in busta paga sarà effettuata dalle imprese per mezzo dello stampato che viene allegato.

Per aver diritto al rimborso l'azienda in regola con la contribuzione dovuta alla Cassa Edile di Siena, dovrà inoltre inviare alla medesima la seguente documentazione:

copia della busta paga del lavoratore apprendista attestante l'anticipo corrisposto;

copia dell'autorizzazione INPS per analogo intervento a favore del personale operaio;

Nel caso di imprese con alle dipendenze solo operai apprendisti il diritto al rimborso dovrà essere deliberato dal Comitato di Presidenza della Cassa Edile, che esaminerà la documentazione presentata relativa ai singoli cantieri.

La documentazione dovrà essere inviata secondo quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

3. La gestione operativa dei Fondi, nonché le decisioni in materia di autorizzazioni al rimborso CIGO da parte della Cassa Edile sono affidate, previa istruzione della pratica a cura della Cassa, all'Ufficio di Presidenza il quale è preposto ad attivarsi nei modi ritenuti più idonei al fine di verificare la sussistenza delle condizioni dichiarate dall'azienda.
4. Qualora le risorse derivanti dalle rispettive contribuzioni di cui sopra non risultino sufficienti al pagamento delle prestazioni, le parti si incontreranno per stabilire disposizioni diverse in merito all'alimentazione dei Fondi costituiti presso la Cassa e/o al rimborso alle imprese.

Il presente accordo sarà inviato alle parti nazionali per la verifica della sua compatibilità con quanto definito dal CCNL sopra richiamato.

ANCE STENA

FILLEA CGIL

FILCA CISL

FENEA UIL